



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>49</u>	del <u>09 MAR. 2026</u>				
Oggetto: Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO): approvazione ai fini sportivi, degli articoli 126, 151, 154, 161, 163 e 165 del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del CONI.					
Esecuzione:	<table border="1"><tr><td>AG</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	AG			
AG					
Conoscenza:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				
Consegnata il: _____					

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTO** lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Sport Orientamento;
- VISTA** la nota del Segretario Generale della Federazione Italiana Sport Orientamento prot. n. 002.26/CONI del 7 gennaio 2026 con la quale ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo degli articoli 126, 151, 154, 161,



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

49

Riunione del

09 MAR. 2026

163 e 165 del Regolamento Organico deliberato dal Consiglio Federale della FISO con provvedimento n. 284 del 27 novembre 2025;

VISTA la nota del Segretario Generale della Federazione Italiana Sport Orientamento prot. n 0036.26/Coni del 9 febbraio 2026 con la quale sono stati recepiti i rilievi formulati dal CONI;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo dei citati articoli risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. 1), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo degli articoli 126, 151, 154, 161, 163 e 165 del Regolamento Organico, deliberato con provvedimento del Consiglio Federale n. 284 del 27 novembre 2025 ed emendanti secondo i rilievi formulati dal CONI.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Luciano Buonfiglio

VISTO: se ne propone
l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare
istruttoria e la compatibilità con
la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini

Alessandro Cherubini



CONI

Statuti e Regolamenti

Allegato n. 1
Deliberazione n. 19
09 MAR. 2026

Roma, 23 febbraio 2026

Relazione per la Giunta Nazionale

Oggetto: Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO) – approvazione ai fini sportivi, del testo degli articoli 126, 151, 154, 161, 163 e 165 del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Sport Orientamento, con la nota del Segretario Generale prot. n. 002.26/CONI del 7 gennaio 2026 ha trasmesso gli articoli di cui in oggetto approvati dal Consiglio Federale della FISO n. 284 del 27 novembre 2025 e successivamente modificati secondo i rilievi del CONI.

Le modifiche apportate al testo vengono riassunte brevemente come segue:

- introduzione all'art. 126 della proroga di un mese per la riaffiliazione previo pagamento di una maggiorazione decisa ogni anno dal Consiglio Federale;
- introduzione all'art. 151 delle figure del personale parasanitario in conformità con quanto previsto all'articolo 1 lett. f) del Regolamento Sanitario della FISO;
- introduzione all'art. 154 del limite massimo per lo svolgimento dell'attività agonistica, fissato fino agli 80 anni, in conformità a quanto previsto dalle nuove tabelle con l'indicazione dell'età minima e massima di accesso all'attività agonistica approvate dal Ministero della Salute ed in conformità all'art. 11 comma 3 lett. i) del Regolamento Sanitario della FISO;
- introduzione all'art. 161 della facoltà da parte degli affiliati di tesserare gli studenti attraverso gli organi territoriali che organizzano gare scolastiche secondo modalità ed in base agli accordi intervenuti con gli istituti scolastici;
- introduzione all'art. 163 delle attività consentite per i possessori della tessera amatoriale;
- introduzione all'art. 165 per gli atleti agonisti che partecipano solo alla disciplina del TRAILO di essere in possesso del certificato agonistico di tipo A.

Ciò opportunamente premesso, la normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni, allo Statuto federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva. La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

Il Direttore
Avv. Michele Signorini

ART.126 – TERMINI DI AFFILIAZIONE E DI RIAFFILIAZIONE

La domanda di prima affiliazione può essere presentata in ogni momento dell'anno.

Le domande di riaffiliazione devono essere presentate a partire dal 1° Dicembre al 31 Dicembre di ogni anno.

Le domande di riaffiliazione presentate tra il 1° Gennaio e il 31 Gennaio di ogni anno saranno accettate, ma la tariffa di affiliazione sarà maggiorata nella misura decisa ogni anno dal Consiglio Federale.

In caso di ritardata presentazione della domanda di riaffiliazione, la ASD/SSD/APS non potrà partecipare alla attività sportiva e i suoi tesserati saranno liberi di richiedere il tesseramento per un altro Affiliato.

Scaduto il termine del 31 Gennaio la Società che non si sarà riaffiliata cesserà di appartenere alla FISO ai sensi dell'art.10, lett.g) dello Statuto, perdendo l'anzianità di affiliazione e il diritto di voto, salvo cause di forza maggiore da sottoporre alla valutazione del Consiglio Federale.

Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, equivale a nuova affiliazione ed è, di conseguenza, subordinata all'osservanza ex novo delle relative procedure. Decorso un quinquennio dall'ultima valida affiliazione il Codice identificativo dell'Affiliato non potrà più essere recuperato.

Eventuali crediti maturati in capo ad ASD/SSD che non si riaffilino per cinque anni consecutivi saranno devoluti dalla FISO ai Comitati o alle Delegazioni Regionali cui apparteneva la ASD/SDD decaduta.





SPORT
ORIENTAMENTO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI
COMITATO ITALIANO
PARALIMPICO

Art. 151 - TESSERAMENTO

Sono Tesserati alla FISO:

- a) gli Atleti;
- b) i Dirigenti Federali Centrali e territoriali;
- c) i Dirigenti Sociali;
- d) i Tecnici;
- e) i Medici e personale parasanitario federale;
- f) i Medici Sociali e personale parasanitario sociale.

Il Tesseramento degli Atleti, di cui al punto a), può essere effettuato solo tramite gli Affiliati alla FISO, salvo quanto previsto all'art. 11.3 dello Statuto.

Il Tesseramento dei Dirigenti, di cui al punto b), viene effettuato al momento dell'elezione o della nomina.

Il Tesseramento dei Tecnici e degli Istruttori, di cui ai punti d) - e), viene effettuato al momento del conseguimento della qualifica e dell'iscrizione nell'apposito Albo.

Il Tesseramento dei Medici Sportivi, di cui al punto f), viene effettuato all'atto della nomina e dell'iscrizione nell'apposito Albo.

Il Tesseramento dei Medici Sociali, di cui al punto g), viene effettuato all'atto dell'affiliazione della ASD/SSD di appartenenza.

Gli Atleti hanno l'obbligo di sottoporsi a richiesta al controllo antidoping. L'impegno deve essere sottoscritto espressamente dal Tesserato al momento del tesseramento e la relativa documentazione deve essere conservata agli atti dalla ASD/SSD di appartenenza ed inviata alla FISO se richiesta.

I requisiti e le modalità di tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Art. 154 – TESSERATI ATLETI

Sono Atleti tutti coloro che partecipano a gare comprese nell'ambito delle attività agonistiche e promozionali della FISO e devono essere in regola col tesseramento federale e con le norme in materia di tutela sanitaria.

Può ottenere il tesseramento come Atleta ogni persona fisicamente idonea secondo le leggi vigenti ed esente da radiazione dalla FISO o da altre Federazioni Sportive o da provvedimenti disciplinari in atto, che comportino la sospensione da ogni attività federale.

Gli Atleti della Nazionale devono presentarsi alle gare o agli allenamenti a cui vengono convocati dagli Organi federali, in rapporto alla preparazione o alla formazione di squadre nazionali rappresentative, giustificando tempestivamente le eventuali assenze per causa di forza maggiore e hanno l'obbligo di partecipare alle gare in rappresentanza dell'Italia con il massimo impegno.

Al fine di prevenire eventuali conflitti di interesse ex art.10 del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI gli Atleti della Nazionale in una specifica disciplina non possono essere contemporaneamente Allenatori e Selezionatori della Nazionale nell'ambito della medesima disciplina praticata. Chiunque venga a trovarsi in questa situazione di incompatibilità è tenuto ad optare per l'uno o l'altro ruolo entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.

L'Atleta arruolato in un Corpo Militare ha diritto di essere tesserato per il gruppo sportivo dell'Ente militare cui è assegnato, se Affiliato FISO.

La richiesta è trasmessa dalla Segreteria Generale all'Ente militare presso il quale l'Atleta presta servizio ed il trasferimento, che ha luogo senza necessità di nulla-osta, viene comunicato alla Società/Associazione di appartenenza. Il tesseramento temporaneo per servizio militare determina l'interruzione del tesseramento a favore dell'Affiliato cui l'Atleta era vincolato.

Tale Affiliato, pertanto, deve rimettere la tessera dell'Atleta alla Segreteria Generale che provvede ad interrompere la validità fino al termine del tesseramento temporaneo. In caso di abbandono del servizio anzidetto, la Segreteria Generale provvederà a restituire la tessera. A restituzione avvenuta, l'Atleta può disputare, a favore dell'Affiliato di provenienza, qualsiasi gara.

In nessun altro caso è ammesso il trasferimento di un Atleta da una Società/Associazione sportiva all'altra durante il corso dell'anno agonistico.

Congedato dal servizio militare l'Atleta rientra automaticamente nella Società/Associazione cui apparteneva al momento del suo arruolamento.

Le Società/Associazioni sportive affiliate alla FISO possono richiedere il tesseramento per persone non in possesso della cittadinanza italiana. La richiesta di tesseramento, se lo straniero è cittadino extra-comunitario residente in Italia, deve avvenire previo accertamento della regolarità formale della posizione giuridica individuale anche a rispetto della normativa in tema di immigrazione.

Tutti gli Atleti stranieri debbono presentare nulla-osta della competente Federazione Nazionale.

Una Società/Associazione affiliata può tesserare Atleti comunitari. Ciascuna ASD/SSD potrà tesserare Atleti extracomunitari nei limiti qui di seguito indicati:

- 2 maschi M 13/14 e 2 femmine W13/14;
- 2 maschi M 15/16 e 2 femmine W15/16;
- 2 maschi M 17/18 e 2 femmine W17/18;
- 2 maschi M 20 e 2 femmine W20;
- 2 maschi ME e 2 femmine WE;



- 4 maschi Master (di età compresa tra 35 e 80 anni);
- 4 femmine Master (di età compresa tra 35 e 80 anni).

In ogni caso le ASD/SSD non potranno iscrivere più di 2 Atleti stranieri per categoria per ciascuna gara nazionale (individuale e staffetta) e i nominativi degli Atleti in gara dovranno essere preventivamente comunicati agli organizzatori entro il termine di scadenza delle iscrizioni.

L'Atleta straniero minorenni che ha i requisiti per diventare cittadino italiano all'età dei 18 anni e iscritto con una Società della sua regione può concorrere ai titoli nazionali.

Spetta ai Comitati e ai Delegati regionali decidere se l'atleta straniero possa concorrere ai titoli regionali. Gli Atleti stranieri possono partecipare a tutte le gare previste dal Calendario Federale, ma non possono tuttavia essere classificati nei Campionati Italiani di qualsiasi categoria e tipo. I risultati tecnici eventualmente conseguiti non sono considerati utili ai fini delle graduatorie nazionali.

Il Consiglio Federale stabilisce le categorie degli Atleti e le relative età di appartenenza, approvando il Regolamento Tecnico, a cui si rimanda.

Ai fini agonistici, sono riconosciute le seguenti categorie di Atleti, le cui denominazioni coincidono con quelle riconosciute dalla International Orienteering Federation (I.O.F.):

- a) ME – WE: uomini e donne con elevati punteggi nel ranking nazionale, fra i quali sono selezionate le rappresentative nazionali assolute;
- b) M13/14 W13/14 uomini e donne di età compresa fra 13 e 14 anni;
- c) M15/16 W15/16 uomini e donne di età compresa fra 15 e 16 anni;
- d) M17/18 W17/18 uomini e donne di età compresa fra 17 e 18 anni;
- e) M 19/20 W19/20 uomini e donne di età compresa fra 19 e 20 anni;
- f) M21/34 W21/34 uomini e donne di età compresa fra 21 e 34 anni;
- g) M35 W35 uomini e donne di età compresa fra 35 e 39 anni;
- h) M40 W40 uomini e donne di età compresa fra 40 e 44 anni;
- i) per analogia, tutte le successive categorie con età crescenti ogni 5 o più anni fino agli 80 anni, così come deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal Ministero della Salute.

Il Consiglio Federale, per alcune tipologie di gara, può decidere di accorpare alcune delle predette categorie agonistiche.



Copia Conforme all'originale

CONI Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini



SPORT
ORIENTAMENTO



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA PARALIMPICA
RICONOSCIUTA DAL
COMITATO ITALIANO
PARALIMPICO

Art. 161 – QUOTA DI TESSERAMENTO

Il Consiglio Federale determina, annualmente, l'ammontare della quota di tesseramento per le varie categorie di tesserati, con eccezione delle tessere onorarie che sono gratuite.

È vietato firmare più di una richiesta di tesseramento. Il doppio tesseramento costituisce infrazione disciplinare sia per il tesserato, sia per la Società che accetta la seconda tessera.

È tuttavia permesso il doppio tesseramento con Società/Associazione di altra Federazione o Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva con la quale sia stato firmato un protocollo che lo permetta, nonché con Società/Associazioni sportive, anche praticanti lo sport orientamento, affiliate a Federazioni estere.

Le Società/Associazioni che organizzano gare di qualunque tipo sono tenute a verificare che tutti i partecipanti siano tesserati alla Federazione. Soggetti che non siano ancora tesserati potranno venire tesserati alla Società/Associazione organizzatrice.

Le Società/Associazioni e la FISO attraverso gli organi territoriali che organizzano gare scolastiche sono tenute a tesserare gli studenti secondo le modalità e in base agli accordi intervenuti con gli istituti scolastici.

Art.163 – TIPOLOGIE DI TESSERE

Le Tessere Federali sono dei seguenti tipi:

- a) Tessera Agonistica;
- b) Tessera Non agonistica;
- c) Tessera Amatoriale;
- d) Tessera Ludico Motoria/esordienti/promozionale;
- e) Tessera Dirigenti;
- f) Tessera Tecnici.

La Tessera Agonistica consente di partecipare a tutta l'attività sportiva federale, a tutti i Campionati, le Gare e le competizioni, comunque organizzati o patrocinati dalla FISO.

La Tessera Non agonistica consente di partecipare a tutta l'attività sportiva federale non agonistica, promozionale o sociale.

La Tessera Amatoriale è rilasciata dalla stessa FISO per le persone di cui all'art.11, lettera d) dello Statuto. La tessera amatoriale consente la partecipazione a gare, allenamenti o altre attività a seconda della tipologia di certificato medico in possesso della persona ed in base al Regolamento gare approvato ogni anno dal Consiglio Federale.

La Tessera Ludico Motoria/esordienti/Promozionale consente di svolgere le attività previste dal regolamento annuale federale ed è rinnovabile.

La Tessera Dirigenti è rilasciata a coloro che ricoprono cariche di dirigenti in ambito federale centrale e periferico.

La Tessera Tecnici è rilasciata agli iscritti ai rispettivi Albi federali e consente di esercitare in campo federale la corrispondente attività secondo le normative dettate dagli specifici regolamenti.



Art. 165 - TUTELA SANITARIA

Tutti gli Atleti muniti di Tessera Agonistica devono essere in possesso di certificato d'idoneità all'attività agonistica sportiva in corso di validità, rilasciato a norma di quanto previsto dal D.M.18.02.1982.

Gli Agonisti che partecipano solo alla disciplina del TRAILO possono essere in possesso del certificato Agonistico di tipo A.

Tutti gli Atleti muniti di Tessera Non Agonistica devono essere in possesso di "certificato d'idoneità alla pratica sportiva non agonistica" a norma dell'art. 42 bis della Legge n.98 del 9.8.2013 (e successive modificazioni) e delle Linee guida del Ministero della Sanità 8.8.2014.

Secondo il D.M. 24 aprile 2013, la Circolare ministeriale 17.6.2015 le linee guida del Ministro della Salute sono definite attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:

- alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- Tesserati che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
- Tesserati che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

I certificati di idoneità alla pratica sportiva non agonistica devono essere rilasciati esclusivamente da medici di medicina generale e da pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti; da medici specialisti in medicina dello sport; da medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale.

L'originale dei certificati per agonisti di cui al D.M.18.02.1982 e le copie dei certificati per la pratica sportiva non agonistica devono essere conservati dal Presidente della Società/Associazione di appartenenza nella durata indicata dai testé citati decreti.

Il Presidente della Società/Associazione Sportiva è la figura civilmente e penalmente responsabile relativamente all'idoneità fisica degli Atleti tesserati, di cui si fa garante mediante certificazione all'atto dell'iscrizione o del rinnovo del tesseramento ai fini di:

- controllare la certificazione degli Atleti;
- non permettere l'attività agonistica agli Atleti non idonei;
- richiedere l'effettuazione delle visite mediche obbligatorie;
- conservare i certificati di idoneità presso la sede sociale.

È fatto obbligo a tutti i tesserati ed a tutti gli Affiliati di rispettare le normative nazionali ed internazionali inerenti alla lotta al doping.